

Comune di Valsamoggia

Provincia di Bologna

Servizio Proponente : Qualità Programmazione Territoriale

REGISTRO ORDINANZE N. 378 DEL 13/11/2015

ORDINANZA

**OGGETTO: MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO. STAGIONE INVERNALE 2015
- 2016.**

IL SINDACO

Visti gli articoli n. 1 e n. 13 del R.D. n. 3298 del 20/12/1928;

Visto l'articolo 5 della L.R. n. 19 del 4/5/1982;

Vista la Legge n. 833 del 3/12/1978;

Vista la Direttiva CE 409/1998;

Visto il Regolamento 1099/2009 (benessere animale);

Vista la deliberazione dell'AUSL di Bologna n. 1 del 18/1/2012 (nuovo tariffario);

Visto il Regolamento 2075/05 CE (presenza trichine nelle carni);

Vista l'Ordinanza 12/4/2008 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare *“l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentata animali verso altri allevamenti”*;

Visto il Regolamento locale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

AUTORIZZA

la macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo dal

15 novembre 2015 al 1 marzo 2016

ORDINA

1. I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto, o in Comune o presso gli uffici veterinari locali **con almeno due giorni di anticipo, concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione.**

E' possibile prenotare la visita anche via internet mediante il seguente percorso:

- sito internet dell'AUSL di Bologna (<http://www.ausl.bologna.it>);
- sulla sinistra della pagina in campo azzurro scegliere per i cittadini e macellazione a domicilio;
- si aprirà la pagina web di presentazione alla fine della quale è riportato il link di collegamento al modulo di prenotazione on line.

2. Le visite sanitarie saranno effettuate solo nelle giornate di **martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00**. Il suino macellato dovrà essere presentato in

mezzene; è **vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria.**

3. Al fine di salvaguardare la tradizione squisitamente territoriale della macellazione e lavorazione carni suine, **esclusivamente gli imprenditori agricoli potranno macellare a domicilio i suini anche se non allevati presso l'azienda agricola, in numero proporzionato ai componenti il nucleo familiare.**
4. Al fine di consentire il diritto alla macellazione, i **privati cittadini** potranno attivare forme di macellazione cumulativa presso macelli abilitati, sempre **in numero proporzionato ai componenti il nucleo familiare.**
5. La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed è **vietata la vendita** delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio.
6. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze. (Reg. 1099/2009).
7. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, **senza allontanarle dalla sede di macellazione.**
8. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'Azienda U.S.L. è fissato in **€ 9,00=** (Euro nove/00) **per ogni capo macellato.** Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna.

Si ricorda inoltre che:

- chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del R.D. 3298/28, è punito ai sensi dell'art. 358 del T.U.L.L.SS. modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella Legge 689/1981 e suo regolamento di attuazione;
- chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500,00= ad € 9.000,00= ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 193/2007, oppure da € 3.000,00= ad € 18.000,00= ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.Lgs. 193/2007;

- chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con la sanzione da € 2.000,00= ad € 6.000,00= ai sensi del D.Lgs.6/11/2013, n. 131, salvo che il fatto non costituisca reato.

IL SINDACO
Daniele Ruscigno

(documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valsamoggia dal 14/11/2015 al 29/11/2015 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Valsamoggia, 14/11/2015

L'incaricato di Segreteria

Chiara Biagini
